

Roma

02/03/2022

PROT. N. 30/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 30/2022

LORO SEDI

Oggetto: Assegno unico e Busta paga

Carissimi,

Con il mese di marzo entra nel vivo l'applicazione della normativa dedicata all'introduzione assegno unico universale, con i conseguenti impatti sulla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari. Per aiutare i sostituti d'imposta a gestire i numerosi casi particolari e gli effetti pratici sul LUL, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 33 del 2022, che contiene indicazioni utili alla gestione residuale di ANF e AF, anche con riferimento ai casi di pagamento diretto delle prestazioni da parte dello stesso Istituto. Le indicazioni fornite riguardano anche i casi fino ad oggi sottoposti a procedura di autorizzazione e i percettori di integrazioni salariali.

L'INPS, con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, è tempestivamente intervenuta per dettare le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l'introduzione dell'assegno unico universale produce sulla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF).

La disciplina previgente per ANF e AF

Ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, la legge prevede che il nucleo sia composto dai **coniugi**, non legalmente ed effettivamente separati, e dai **figli ed equiparati** di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero di qualunque età se, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i **fratelli**, le **sorelle** e i **nipoti** di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico:

- fino ai **18 anni di età**;
- fino **21 anni di età** se frequentante una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentanti l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado o occupati come apprendisti;
- di **qualunque età** se, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Cosa cambia da marzo 2022

A partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l'assegno unico universale.

Ne deriva che:

- a) **non saranno più riconosciute** le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'assegno unico;
- b) **continueranno**, invece, ad **essere riconosciute** le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

N.B. In merito ai **nuclei orfanili**, il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il **nucleo** composto dal **solo coniuge superstite**, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l'esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).

Per quanto riguarda l'assegno per il nucleo familiare per i **nipotia carico dell'ascendente**, a partire dal 1° marzo 2022, l'INPS accoglierà più domande volte all'ottenimento di tale prestazione presentate dall'ascendente: con l'istituzione dell'assegno unico i genitori dei minori finora "a carico dell'ascendente" avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare.

L'assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di **collocamento del minore** o di accasamento o collocamento etero-familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell'assegno unico.

In quali casi può essere erogato l'ANF

Dal 1° marzo 2022 è prevista la **cessazione del riconoscimento** delle prestazioni ANF, rispetto alle quali si ha diritto all'assegno unico universale. Nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minore a carico, la **domanda sarà respinta** per tutti i componenti del nucleo familiare.

Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) possono essere presentate **esclusivamente** per i **nuclei familiari senza figli**.

Esiste però una serie di **casi particolari** cui prestare attenzione:

- 1) a seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
- 2) nei casi di figli di età minore di ventuno anni, in mancanza dei requisiti previsti per l'assegno unico, può essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
- 3) la domanda di ANF riferita ad un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, può essere accolta per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

N.B. L'eventuale presenza di una domanda di assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di ANF con il relativo riconoscimento della prestazione, in ogni caso, il **recupero delle somme erogate** come assegno temporaneo. Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del **settore privato non agricolo**, già presentate, saranno **bloccate amministrativamente d'ufficio**, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1° marzo 2022.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata

A partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l'intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l'anno 2021.

La domanda di ANF può essere inoltrata **anche successivamente al 1° marzo 2022** nel limite della prevista prescrizione quinquennale.

In caso di copertura contributiva presente nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potrà essere erogato l'ANF per l'intero nucleo familiare comprensivo dei figli e la domanda potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 e potrà riguardare la liquidazione degli ANF limitatamente al primo bimestre del 2022.

A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata potrà, invece, richiedere l'Assegno unico per i figli a carico.

Percettori di integrazione salariale

Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni di integrazione salariale, la **procedura telematica "ANF DIP"** deve essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell'Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.

L'importo teoricamente spettante calcolato dall'Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro nei flussi "Uniemens-Cig" a pagamento diretto o nel modello SR43 semplificato, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura ANF DIP.

Per periodi dal 1° marzo 2022 possono essere presentate solo domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione, per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.

Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

A partire dal 1° marzo 2022 è **sospesa l'erogazione** della prestazione di ANF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un **figlio con età inferiore ai ventuno anni**, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Le richieste di ANF relative a periodi successivi a tale data potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei senza figli.

Le domande presentate per periodi compresi entro il 28 febbraio 2022, nel limite della prescrizione quinquennale, possono far riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

Autorizzazioni ANF

L'INPS ricorda che per i **lavoratori dipendenti del settore privato** è stato previsto, nei casi espressamente indicati, il rilascio dell'autorizzazione all'assegno per il nucleo familiare (di seguito autorizzazioni ANF):

- inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all'ANF;
- applicazione dell'aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
- riconoscimento del diritto all'ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.

A partire dal 1° marzo 2022, **non sono più rilasciate** le autorizzazioni ad includere nel proprio nucleo familiare i seguenti soggetti:

- figli e equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (figli naturali);
- figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";

- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare.
- nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente

Per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero, l'Istituto fornirà apposite istruzioni.

N.B. In tutti i casi residuali di pagamento diretto della prestazione familiare la **verifica dei requisiti** dovrà essere sempre fatta dalla **struttura territoriale competente** senza che venga presentata la richiesta di autorizzazione ANF da parte del lavoratore. Per questo motivo, alla domanda di ANF con pagamento diretto, dovrà in ogni caso essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici delle domande di autorizzazione.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.